

**COMUNE DI LEONFORTE**  
**( PROV. DI ENNA )**  
**CONVENZIONE**

**PER REGOLARE, I RAPPORTI TRA GLI ENTI LOCALI E GLI ENTI GESTORI DI COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI.**

L'anno duemila \_\_\_\_\_ addi \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

**TRA**

L'Amministrazione comunale di Leonforte codice fiscale n° 80002240861, d'ora in avanti designata con il termine di " ente locale ", per il quale interviene la dott.ssa Antonina Licciardo nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, autorizzata alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione di G.M. n. del \_\_\_\_\_ esecutiva;

**E**

L'Ente Assistenziale Comunità Arcobaleno società cooperativa sociale con sede in Villarosa via Papa Giovanni XXIII n.14, partita IVA n. 01130150863 codice fiscale n° 91033810861, d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "Ente contraente", rappresentata dal sig. Bongiovi Carmelo nata a Villarosa il 27/10/1952 nella qualità di legale rappresentante dell'Ente gestore della seguente comunità alloggio iscritta all'albo regionale degli Enti Assistenziali autorizzata a funzionare con il decreto R.S. n° 2816 del 14/12/2009

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO**

**ART.1**

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella comunità alloggio in premessa indicata avente le caratteristiche presso specificate, n° 10 minori di sesso maschile sottoposti a provvedimento da parte del Tribunale.

**ART.2**

La comunità alloggio ha una capacità ricettiva di n° 10 posti ed ospita esclusivamente minori di sesso maschile che abbiano età compresa tra i 13 e i 18 anni.

Nella comunità Alloggio per minori Comunità Arcobaleno possono essere eccezionalmente accolti minori di età inferiore agli anni 13 (tredici) qualora nella stessa siano ospitati fratelli o sorelle.

Al compimento del 18 anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla comunità. In linea eccezionale e per accurata obiettiva necessità di completamento del progetto educativo, il giovane può continuare a essere ospitato nella comunità, previo nulla-osta del competente Tribunale per i minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della comunità e dell'Ufficio di servizio sociale del comune di residenza del minore.

**ART. 3**

La comunità alloggio, inserita nel normale contesto abitativo, è dotata di locali e servizi previsti dagli standard determinati con decreto del Presidente della regione 29 Giugno 1988.

**ART.4**

L'Ente contraente si impegna ad adibire nella comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- n° 1 operatore sociale responsabile;
- n° 4 educatori professionali;
- n° 1 ausiliario;

nonché, anche se con rapporto di consulenza ( prestazione professionale), n° 1 psicologo o neuro psichiatra, n° 1 Assistente sociale e n° 1 infermiere professionale.

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'Ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti del piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa di settore specifico almeno biennale. L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da

allegare alla convenzione ai sensi del successivo art. 17; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione Comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente contraente deve trasmettere all'Ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto delle immissioni in servizio dal personale. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'Ente Locale si riserva di chiedere all'Ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare i requisiti della buona condotta dei singoli operatori.

#### **ART. 5**

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'Ente Locale e i singoli operatori dell'Ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

#### **ART . 6**

Nella comunità alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assorbimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni;
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva secondo le attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico - pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto e di attivo del tempo libero, anche mediante escursione, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale ( consigli di quartiere, associazione, etc.).

#### **ART . 7**

L'Ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori un'assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

1. infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatorie;
2. danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

#### **ART . 8**

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposta la somma giornaliera pro-capite di € , per consentire agli stessi di far fronte alle piccole spese di carattere personale.

L'Ente contraente anticiperà le somme occorrenti con rimborso da parte dell'ente locale su presentazione trimestrale di apposito elenco quietanzato dai precettore delle somme.

#### **ART. 9**

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico - sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

#### **ART . 10**

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella qualità necessaria e possibile scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

#### **ART . 11**

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall' A.S.L. competente per territorio, che viene allegata alla presente convenzione per farne parte integrante.

#### **ART. 12**

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare le comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

Analoga facoltà è attribuita al servizio sociale dei comuni di residenza dei minori.

E' altresì, facoltà dell'ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

#### **ART. 13**

L'Ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore ( spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'ente contraente:

a) un compenso fisso mensile di € 1458,25 per ogni posto ad esso riservato, da liquidarsi posticipatamente con cadenza trimestrale,

b) una retta giornaliera di mantenimento di € 25,06 ( fino ad un max di 330 presenze annue) comprensiva del sussidio da corrispondere al minore, di cui al precedente art. 8, per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità, da liquidarsi posticipatamente, con cadenza trimestrale, sulla base di uno stato nominativo di minori ospiti.

#### **ART.14**

Gli oneri di gestioni indicati nel precedente art. 13 riferiti all'anno 2014, sono annualmente adeguati, in relazioni ad eventuali variazioni degli elementi di costo ( personale, locali, vitto, ect.) commutando indice ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo.

#### **ART. 15**

La vigilanza e il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dell'Ente locale e, in via straordinaria, dall'assessorato regionale degli EE.LL.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione dell'inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) cambiamenti di gestioni della comunità-alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura o il personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione dei servizi pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo -assistenziali del servizio medesimo;
- c) mancato rispetto delle clause della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo Amministrativo – Contabile.

#### **ART. 16**

### **DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità del pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'Ente contraente si impegna a relazionare al 31 Dicembre di ciascun anno sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'autorità competente.

**PER L'ENTE LOCALE:**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2° SERVIZI SOCIALI**

**PER L'ENTE CONTRAENTE:**

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE**